



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

EX DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE, IL
TRASPORTO MARITTIMO E PER
VIE

D'ACQUA INTERNE
EX DIVISIONE 3

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di Porto
LORO SEDI

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
PORTO SANTO STEFANO

Alle Rappresentanze Consolari italiane
all'estero
per il tramite del Ministero degli Affari
esteri e della Cooperazione internazionale
dgit- Ufficio III
pec: dgit.03@cert.esteri.it

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: PR STW 02 - Integrazioni alla Circolare n. 45/2023 "Linee guida per l'applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di formazione e certificazione del personale marittimo" – Attestazione della navigazione effettuata su unità battenti bandiera estera

E, p.c.
Alla FIT CISL
fitcislazionale@postecert.it
Alla FILT CGIL
filcgil.segreteria@postecert.it
Alla UILTRASPORTI
segreteria generale@pec.ultrasporti.it
Alla UGL MARE
uglmarenazionale@legalmail.it
Alla FEDERMAR CISAL
federmarnazionale@pec.it
Alla CONFITARMA
confitarma@confitarma.it
Alla ASSARMATORI
assarmatori@pec.assarmatori.eu

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
Reparto VI Ufficio IV
SEDE

Con riferimento alla Circolare Titolo: Gente di Mare, Serie XIII, n. 45 del 11 dicembre 2023 relativa all'oggetto, si specifica quanto segue.

L'attestazione della navigazione effettuata su unità battenti bandiera estera è disciplinata dall'articolo 233 reg. cod. nav. il quale dispone che *“La navigazione effettuata su navi di bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall' autorità consolare italiana.”*

In aggiunta, il Decreto Ministeriale 6 giugno 2017 ha introdotto ulteriori modalità per cui la navigazione, nello specifico, può essere attestata alternativamente da:

“a) certificato di sbarco, di seguito discharge, vidimato dallo special agent designato dall'autorità di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui è depositata la firma del medesimo special agent;

b) documentazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera;

c) legalizzazione da parte dell'ufficio consolare italiano della firma apposta sul discharge dall'autorità di bandiera estera, ferma restando l'applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione;

d) autentica, da parte dell'ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante, delegato all'uso dall'autorità di bandiera estera, sul discharge. La citata autentica può essere sostituita dalla legalizzazione della firma del comandante, previa acquisizione dello specimen della medesima.”

Per quanto concerne la disposizione di cui alla lettera a) si comunica che l'Autorità di bandiera delle Isole Marshall ha designato, quale Special Agent il Capt. Vincenzo Bellalba –RMI ID # 11-416 Maritime Administrator of the Republic of the Marshall Islands – Via Romea sud, 330/A - 48124 Ravenna.

Per quanto concerne le disposizioni di cui alle lettere c) e d), si comunica che le l'Autorità di bandiera dell'Isola di Man, di Gibilterra e del Regno Unito hanno delegato il Comandante della nave e, pertanto, per tali Stati non vi è necessità di attestazione da parte dello Stato di bandiera.

I certificati di *discharge* firmati dal Comandante della nave, delegato dallo Stato estero come sopra detto, dovranno contenere le seguenti informazioni:

- il nome, il porto di iscrizione, la Gross Tonnage e il numero di registro della nave,
- la descrizione del viaggio,
- la funzione svolta a bordo dal marittimo,
- la data di imbarco,
- la data e il luogo di sbarco.

Si rappresenta infine che, l'articolo 2, comma 2, del suddetto Decreto Ministeriale prescrive che l'autentica dell'attestazione della navigazione estera, effettuata dal comandante dell'unità delegato dallo Stato di bandiera, sia svolta dall'ufficio consolare italiano competente per:

- il porto di sbarco del lavoratore marittimo, nel caso in cui il *discharge* è ivi vidimato;
- il luogo di immatricolazione della nave, da cui il lavoratore marittimo è sbarcato;
- il luogo ove ha sede l'autorità di bandiera estera che ha firmato il *discharge*.”

Si invitano pertanto:

- gli Uffici periferici a considerare valida la navigazione effettuata su unità di Gibilterra qualora soddisfatti i requisiti di cui sopra, e quindi a procedere alla sua registrazione sul libretto;
- le Rappresentanze Consolari, quali rappresentanti dell'Autorità Marittima italiana all'estero, ad autenticare i certificati di *discharge* contenenti i requisiti di cui sopra;
- le Associazioni datoriali e di categoria, che leggono per conoscenza, a dare ampia diffusione della presente.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli